

PARCO NATURALE REGIONALE LAMA BALICE



Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007

Atto n. 03/2023 del 21 marzo 2023

Oggetto: *Nulla Osta - Rimozione Biomasse Vegetali Spiaggiate e Rifiuti - tratto foce Lama Balice lungo canale.*

Proponente: *Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene*

Ditta esecutrice *AMIU-Puglia spa.*

IL DIRETTORE

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 08/2022 dell'Assemblea degli Amministratori del Parco con le quali sono state affidate e confermate le funzioni relative alla Direzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice in favore del sottoscritto Dott. Nicola Lavermicocca;
- la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997 - *Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia*;
- la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, istitutiva dell'area naturale protetta;
- la Legge Regionale n. 17 del 14/06/2007 - *Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*;
- la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. tra i Comuni di Bari, Bitonto e Città Metropolitana in data 01.08.2008, successivamente modificata in data 13.06.2013, in base alla quale il Comune di Bari è Ente capofila nella gestione del Parco;

PREMESSO CHE con nota acquisita via e-mail, in data 27/02/2022, prot. 71510, la Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari, ha rappresentato la necessità **per motivi igienico-sanitari e di pubblica incolumità** di disporre interventi di rimozione - Biomasse Vegetali Spiaggiate - all'interno del canale di Lama Balice;

PRESO ATTO della nota della spettabile AMIU-Puglia spa, prot. 6064, acquisita in atti a far data del 07/03/2023, con la quale si comunica che gli interventi di rimozione saranno eseguiti nel rispetto della vigente legislazione e delle Linee Guida Regionali "*Per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate*" di cui alla DGR-Puglia n. 822 del 06/06/2022 - Opzione 4;

RILEVATO dall'esame della documentazione in atti, che qui si intende richiamata, che :

- l'intervento di rimozione delle BVS e dei rifiuti ricade nel territorio del Comune di Bari e si colloca nell'area dalla foce della Lama Balice, dalla linea di costa, fino, direzione entroterra, ai sovrappassi-viadotti stradali e ferroviari;
- dal SIT-Puglia si evince che le ppille interessate sono **pplle 1563, 719 e adiacente pplla senza numerazione del canale, 75, 211, 764, 1603, 1213, 1214, Fg 7-sez. A**, del Comune di Bari;
- l'area risulta interessata da ATD - Decreto Galasso e Lame e Versanti;
- secondo il PPTR, risulta classificata come Figura - *La Conca di Bari e il sistema radiale delle Lame*, Ambito - *La Puglia Centrale*, Componenti Geomorfologiche - *Lame e Gravine, Versanti*, Componenti Idrologiche - *Fiumi, Torrenti e acque pubbliche, Territorio costiero*, Componenti Aree Protette - *Parchi e riserve, Beni paesaggistici ed Aree di Rispetto da Parchi e riserve*, Componenti Botanico-Vegetazionali - *Formazioni arbustive in evoluzione*; Componenti Culturali e Insediative - *Immobili e Aree di notevole interesse pubblico*;
- secondo il Piano Territoriale adottato, vi è uno stato Botanico-Vegetazionale, *di colonizzazioni da vegetazione igrofila sub-alofila*; habitat tipici della vegetazione delle paludi salmastre mediterranee e delle spiagge; ambito faunistico, riconducibile a quello dei sistemi costieri e sub-costieri; l'uso del suolo, risulta a *cespuglieti ed arbusteti - cod. 322* nonché alla linea di costa - *rocce nude, falesie e affioramenti - cod. 332*;

- il tratto di costa interessato dagli interventi ricade all'interno della Unità Fisiografica marittima U.F. 2 (Vieste-Bari) subUnità Fisiografica S.U.F. 2.6 (Molfetta-Bari);
- l'analisi delle Ortofoto-SIT-Puglia confermano la classificazione dell'area di intervento così come meglio dettagliata dalla suddetta classificazione PPTR e del Piano Territoriale adottato;

EVIDENZIATO CHE

- l'esecuzione degli interventi è ricompresa ai sensi della vigente normativa di cui alla Parte IV - Titolo I - art. 185, lett. f), del dec. Leg.vo n. 152/2006 e smi, così come integrato dalla Legge n. 37/2019 e n. 108/2021 ovvero Linee Guida Regionali "Per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" di cui alla DGR-Puglia n. 822 del 06/06/2022 - Opzione 4;
- gli interventi di rimozione ed asportazione delle BVS e degli eventuali rifiuti, dovranno essere eseguiti con l'avvertenza che prima dell'avvio delle operazioni si debba ispezionare visivamente l'area, percorrendola a piedi allo scopo di rilevare la eventuale presenza di specie o nidi, covi e nicchie di specie di interesse protezionistico, onde valutare le modalità di *displacement* ovvero, *in estrema ratio*, di interruzione dei lavori;
- le operazioni di rimozione dei rifiuti dovranno svolgersi manualmente ovvero con ausilio di mezzi meccanici a basso impatto di emissioni polverulente ed acustiche e movimentati, preferibilmente, su ruote gommate;

CONSIDERATO CHE l'intervento in oggetto, non è in contrasto con l'art. 3 "Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale" della L.R. n. 15 del 5 giugno 2007;

RITENUTO CHE

- le attività di rimozione-asportazione delle BVS e degli eventuali rifiuti nella Lama causano interferenze, a carico dell'area protetta, non significative, in considerazione della esecuzione delle operazioni a carattere temporaneo, che si svolgeranno entro il 31/03/2022 e tuttavia con le prescrizioni di seguito elencate, si possa contribuire a mantenere uno stato di conservazione soddisfacente delle condizioni naturaliformi del sito;
- l'esecuzione delle operazioni dovrà svolgersi nella fascia oraria diurna dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- nelle operazioni di allestimento cantiere e movimentazione delle operatrici dovranno essere percorsi i tracciati più brevi dalla viabilità urbana (lungomare IX Maggio) all'area del canalone ovvero con accesso, e transito, nel tratto di interruzione del muretto di protezione al canale deviatore e tuttavia dovrà essere assicurato il ripristino dello stato dei luoghi, ex-ante esecuzione delle operazioni, nonché saranno salvaguardati e tutelati eventuali muretti a secco interferenti, componenti della vegetazione arborea ed arbustiva, consolidata e spontanea, ricadenti nell'area di intervento e movimentazione;
- particolare attenzione, dovrà essere riservata alla rilevazione della eventuale presenza di nicchie, covi e rifugi tipici del *Charadrius alexandrinus (Fratino)*, al fine di mettere in atto misure atte a favorire il temporaneo *displacement* e la salvaguardia della schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi;
- non vi siano, a margine degli interventi, con le prescrizioni di seguito elencate, ulteriori situazioni di degrado significativo né perturbazione diretta di habitat, né perturbazione a carico delle specie, così come documentato, avuto riguardo delle singole valutazioni sulle potenziali alterazioni ambientali e dello stato dei luoghi;

PRECISATO che il presente atto :

- di natura gestionale, è di competenza dirigenziale;
- non comporta oneri, ed impegni di spesa;
- non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto/a per legge, né esonera il soggetto richiedente, Comune di Bari, dall'acquisizione degli stessi in particolare per quelli previsti in materia paesaggistico-ambientale, di gestione del Demanio Marittimo-Costiero e di smaltimento-conferimento rifiuti;

RICHIAMATO il rispetto dei divieti di cui all'art. 3, della Legge Regionale istitutiva del Parco n. 15 del 05/06/2007, nonché le prescrizioni di base previste per la salvaguardia delle lame e versanti così come previste nelle NTA del PPTR-Puglia ovvero i principi di ispirazione comunitaria in materia di tutela ambientale delle Aree Protette;

DICHIARATO che, il sottoscritto non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse, come disposto dall'art. 6 bis ex Legge n. 241/1990 smi, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTA

- la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), Dec. Leg.vo 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- il dec. Leg.vo n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE le premesse tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente parere;

ESPRIME **NULLA OSTA FAVOREVOLE**

alla esecuzione delle operazioni di rimozione-asportazione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate e dei rifiuti eventualmente rinvenuti, così come richieste, e motivate, dal Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, nel tratto di Lama Balice, che si sviluppa, dalla foce, linea di costa, direzione entroterra, ai sovrappassi-viadotti stradali e ferroviari, area catastalmente identificata al Fg 7, sez. A, **pplle 1563, 719 e adiacente pplla senza numerazione del canalone, 75, 211, 764, 1603, 1213,1214**, del Comune di Bari (richiesta acquisita in atti dal 27/02/2023), con operazioni che dovranno essere svolte dalla società AMIU-Puglia spa e con metodi prevalentemente manuali, così come dettagliato meglio in narrativa e con le prescrizioni di seguito elencate, e con l'avvertenza che l'eventuale disapplicazione anche di una di esse costituisce motivo di nullità del presente atto

- acquisire almeno due giorni prima della esecuzione dei lavori, documentazione comprovante la tipologia di rifiuti oggetto di rimozione con specifici Rapporti di Prova chimico/fisici, attuali, ai sensi della DGR-Puglia n. 822/2022 e smi - opzione 4;
- accertamento preliminare-visivo, a cura del richiedente-ditta esecutrice, della eventuale presenza di specie o nidi, covi e nicchie di specie di interesse protezionistico, onde valutare le modalità di *displacement* ovvero, *in estrema ratio*, di interruzione dei lavori;
- esecuzione dell'intervento entro il **31/03/2023**;
- esecuzione operazioni nella fascia oraria diurna-pomeridiana dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- esecuzione interventi di rimozione dei rifiuti, manualmente ovvero a fronte di comprovate difficoltà con ausilio di mezzi meccanici a basso impatto di emissioni polverulente ed acustiche e movimentati su ruote gommate;
- divieto di costituire cantieri temporanei su suoli o superfici coperti da vegetazione spontanea;

Si trasmette, il presente atto direttoriale :

- Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene, Sanità - **PEC - ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it** ;
- **AMIU-Puglia spa - PEC - serviziesterni.amiu@legalmail.it** ;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità - **PEC - ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it** ;
- Città Metropolitana di Bari - Sindaco Metropolitan - **PEC - cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it** ;
- Sindaco del Comune di Bari - **PEC - gabinettodelsindaco.comunebari@pec.rupar.puglia.it** ;
- Comune di Bari - Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile - **PEC - poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it** ;
- Sindaco del Comune di Bitonto (BA) - **PEC - protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it** ;
- Carabinieri Forestale - **PEC - fba43420@pec.carabinieri.it** ;

Il presente Nulla Osta dovrà essere affisso, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio *on-line* del Parco Naturale Regione Lama Balice e all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Bari, del Comune di Bitonto e della Città Metropolitana di Bari, in ottemperanza del decreto legislativo n. 33/2013 smi.

Bari, 21 marzo 2023

Nicola Lavermicocca
Direttore

Il presente atto si compone di tre fasciate ed è adottato in originale